



PROVINCIA DI ASTI
Servizio Ambiente Caccia e Pesca

**Piano provinciale per il controllo, con finalità eradicativa, della
Nutria (*Myocastor coypus*) 2025 – 2029**

(Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 23/01/2025)



1. PREMESSA E STATUS GIURIDICO

La Nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici, originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929. A partire dagli anni 70 del secolo scorso si è assistito ad un'estesa diffusione degli allevamenti per la produzione di pellicce. La successiva venuta meno dell'interesse commerciale ha determinato la ripetuta immissione di soggetti nell'ambiente associata ad episodi di fuga dagli allevamenti nella fase di smantellamento di questi ultimi. Sono noti anche casi di liberazioni intenzionali effettuate a fini di contenimento delle piante acquatiche.

A seguito di questi ripetuti fenomeni di introduzione in natura si è avuta la naturalizzazione di nuclei popolativi auto riproduttivi con graduale espansione dell'areale distributivo e crescita demografica della specie su estese porzioni del territorio italiano.

Nei contesti più idonei il roditore ha presto raggiunto consistenze localmente elevate favorito in ciò dall'adattabilità ambientale, dall'elevato potenziale biotico e dalla mancanza di competitori naturali presenti invece nelle aree d'origine.

La Nutria, come tutti i roditori, dispone di un elevato tasso riproduttivo che si manifesta con parti numerosi e distribuiti nel corso dell'intera annualità, fatti salvi i mesi più rigidi alle latitudini più elevate. Possiede una buona capacità dispersiva soprattutto in presenza di un fitto reticolo idrografico naturale e/o artificiale. Inoltre l'indole criptica e crepuscolare propria della specie determina una sostanziale differenza tra la densità reale del roditore e quella percepita.

Allo stato attuale in Italia settentrionale e centrale la distribuzione della Nutria si configura come un "unicum" che comprende l'intera Pianura Padana e si estende sino alla costa alto adriatica. Un altro macro nucleo che non conosce soluzione di continuità interessa il comprensorio compreso dalla Liguria sino alla Campania. Lungo la costa medio adriatica (Marche, Abruzzo), quella basso tirrenica e in Italia meridionale ed insulare sono invece presenti nuclei apparentemente isolati di dimensioni più contenute (Cocchi e Riga, 2001).

Al fine di mitigare l'impatto sulle attività antropiche e con l'intento di limitarne la diffusione, a partire dagli anni '90 diverse Amministrazioni regionali e provinciali hanno dato attuazione a piani di controllo della Nutria disposti ai sensi dell'art.19 della legge 157/92. In molti casi questi piani hanno contribuito a ridurre l'impatto della specie sulle attività antropiche (coltivazioni agricole e arginature di corsi d'acqua).

Quando nel 2014 la norma ha assimilato la Nutria a topi, talpe, arvicole e ratti, escludendo quindi la specie dal generale regime di tutela imposto dalla legge 157/92, tale modifica ha rimosso anche la competenza delle Regioni in materia di gestione dei danni. In alcuni casi, al fine di assicurare comunque un'azione di contenimento dei danni, i piani di controllo del roditore sono stati demandati ai Comuni determinando, oltre alla frammentazione dei referenti, un'applicazione discontinua e disomogenea del prelievo.

2. LA NORMATIVA

Quadro normativo internazionale

- Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta di introdurre specie alloctone o se del caso ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie" (Allegato A, Art.8 – h);
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 77/1999 che include la Nutria tra le specie alloctone invasive che causano impatti rilevati alla biodiversità e chiama i Paesi membri del Consiglio d'Europa a eradicare, ove possibile, tale specie;

- Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie alloctone invasive, che impone tra l'altro agli Stati membri l'eradicazione rapida o il controllo di tale specie¹;
- Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002.

Normativa nazionale

- Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare l'art.19 (controllo della fauna selvatica) che al comma 2 prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, sulla base di parere - obbligatorio ma non vincolate - di ISPRA, chiamato a verificare la selettività dei metodi di prelievo utilizzati;
- Legge n. 394/1991 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e in particolare l'art. 22, comma 6, che prevede che nei Parchi e nelle Riserve Regionali i prelievi e abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, avvengano sotto la diretta sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco o Riserva e debbano essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;
- Legge n. 116/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in particolare con l'art.11, comma 11 bis, le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, sono escluse dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 modificando in tal senso l'art.2, comma 2;
- Legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, ed in particolare l'art.7, comma 5 lett. a) che prevede, ferma restando l'esclusione della Nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all'art.2 della L.157/92, che la gestione di tale specie sia finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni secondo il disposto dell'articolo 19 della legge n. 157/92.
- Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 di Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- Decreto del Ministro della transizione ecologica N. 433 del 27 ottobre 2021 “Piano di gestione nazionale della Nutria (*Myocastor coypus*)”.
- Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”, il quale costituisce lo strumento programmatico per il coordinamento e l'attuazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle attività di gestione e

contenimento della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale, fornendo indicazioni specifiche per specie di particolare rilevanza e impatto, ai sensi dell'art. 19-ter della L. n. 157/1992.

In riferimento alle recenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di gestione delle specie alloctone invasive, ISPRA ritiene che l'impiego preventivo di metodi ecologici indicato all'art. 19 della L. 157/92 non debba applicarsi al caso delle specie alloctone invasive in generale ed alla Nutria in particolare. Ciò sia in relazione allo status giuridico della specie, che come sopra richiamato non rientra tra le specie tutelate dalla L. 157/92, sia perché tale opzione va in generale considerata esclusivamente nel caso di interventi volti a mitigare impatti causati da specie autoctone, mentre nel caso delle specie alloctone – per le quali le politiche globali, comunitarie e nazionali impongono obiettivi di eradicazione e contenimento – tale indicazione appare in generale non opportuna ed inapplicabile. Resta invece cogente l'obbligo di utilizzare tecniche che assicurino la selettività del prelievo.

Normativa regionale

- L.R. n. 17/1999 “Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” che all'art. 2, comma 2, lett. a) “attribuisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative concernete il controllo della fauna selvatica;
- D.G.R. n. 211-4413 del 30/07/2012 “Art. 40, l.r. 4.5.2012, n. 5 (Abrogazione della l.r. 4.9.1996, n. 70). Precisazioni ed indicazioni operative alle Province” che prevede che “Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 del predetto art. 40 della l.r. 5/2012 conservano validità ed efficacia le leggi regionali 17/1999 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) ... omissis.. Stante la validità ed efficacia del quadro normativo sopra riportato, le Province potranno proseguire l'attività di controllo della fauna attenendosi a quanto disposto dalle norme vigenti. Tale quadro normativo è integrato dagli atti adottati dalle Province, non in contrasto con i principi della legge 157/1992, che conservano analoga validità ed efficacia in particolare laddove vengono individuate in capo alle province le funzioni già conferite alle stesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata L.r. 17/1999”.
- Note n. 7756/A1702A del 4/3/2016 ad oggetto “Prevenzione e gestione specie esotiche invasive (nutria)” e n. 37486/A1702A del 1 settembre 2016 ad oggetto “Contenimento specie nutria” dove veniva richiamato l'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 che all'art. 2, comma 2, lett. a) attribuisce alle Province, e ora alla Città Metropolitana, tra le altre, l'esercizio della funzione amministrativa concernente il controllo della fauna. Tale funzione è stata esercitata negli anni dalle province nei confronti di tale specie (cinghiale, corvidi, cormorano, volpe) in relazione ai danni causati nei rispettivi territori. Risulta pertanto confermata la competenza delle province e, ora della Città metropolitana, ad attivare le iniziative finalizzate al controllo della fauna selvatica, nonché delle specie esotiche invasive, compresa la nutria.

3. EVOLUZIONE DEL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

Come evidenziato in premessa la Nutria è specie alloctona per il territorio nazionale dove è stata artificialmente introdotta nei primi decenni del XX secolo per scopi economici. Considerato che l'art. 2 della legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio

dell'attività venatoria" sancisce che fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, le popolazioni di Nutria naturalizzate sono state considerate, sin dal loro stabile insediamento, fauna selvatica.

L'appartenenza della Nutria alla fauna selvatica ha comportato la possibilità della limitazione numerica delle popolazioni mediante il ricorso a metodi selettivi secondo la procedura indicata dall'art. 19 della legge n. 157/92 sentito il parere di ISPRA. In virtù del suddetto disposto normativo in diverse realtà locali sono stati attivati piani regionali e provinciali di controllo finalizzati all'eradicazione locale o al contenimento delle popolazioni, al fine di prevenire e mitigare i danni arrecati dalla Nutria agli ecosistemi naturali, alle attività economiche dell'uomo e alla sicurezza pubblica. Gli strumenti ritenuti accettabili per la realizzazione dei piani di controllo sono stati la cattura selettiva in vivo entro gabbie-trappola, eventualmente dotate di esca alimentare, con successiva soppressione, oppure l'abbattimento diretto con arma da fuoco.

L'entrata in vigore della legge n. 116/2014 ha modificato lo status giuridico della Nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92, modificando in tal senso l'art.2, comma 2.

La successiva Circolare interministeriale, firmata da Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 31.10.2014, ha proposto un'interpretazione del quadro normativo, così come sopra modificato, che trasferiva la competenza in materia di gestione delle nutrie ai Comuni.

In diverse realtà locali l'attribuzione della competenza ai Comuni e la mancata approvazione dei piani di contenimento da parte di molti di questi, unita alla venuta meno dell'impegno regionale e provinciale, ha determinato un significativo calo dell'efficacia degli interventi di controllo e diffuse situazioni di disomogeneità nell'azione di contenimento della specie.

L'approvazione della legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, ha confermato l'esclusione della Nutria dalle specie di fauna selvatica prevedendo altresì che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni presenti vengano realizzati secondo i modi e le procedure disposte dall'art.19 della legge n. 157/92. Titolare dell'attuazione dei piani di controllo sono le Regioni.

Infine il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive così come definite all'art. 3 commi 1 e 2, che chiariscono come per "specie esotica" (o alloctona) si intenda "qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microorganismi spostato al di fuori del suo areale naturale"... "specie esotica invasiva: una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi". Inoltre, il Regolamento 1143/2014 ha introdotto specifici obblighi per le specie contemplate nell'elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, che prevedono in particolare l'attuazione di misure di gestione volte all'eradicazione nelle fasi iniziali dell'invasione (art. 17), o, per le specie ampiamente diffuse, l'attivazione – entro 18 mesi dall'entrata in vigore della norma - di misure di gestione efficaci, consistenti in interventi fisici, chimici o biologici, letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni (art. 19).

Tale norma comunitaria ha quindi introdotto diversi obblighi per l'Italia che deve dotarsi di un piano nazionale di gestione della Nutria ed attivare in tempi rapidi efficaci misure di eradicazione o contenimento della specie.

Il Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 1143/2014.

Con il Decreto del Ministro della transizione ecologica N. 433 del 27 ottobre 2021 è stato adottato il "Piano di gestione nazionale della Nutria (*Myocastor coypus*)", che ha specificato le azioni di controllo da intraprendere dal punto di vista normativo, attuativo e tecnico nel controllo della nutria.

4. CONFLITTI

Danni alle produzioni agricole

La Nutria è un roditore a dieta essenzialmente erbivora e generalista che comprende diverse essenze vegetali naturali e coltivate. La mole corporea non indifferente necessita esigenze alimentari elevate che per un soggetto adulto si aggirano su valori di 1,2 – 2,5 chilogrammi di alimento fresco al giorno. Lo spettro trofico può comprendere una frazione più o meno importante di piante coltivate.

Bisogna infatti considerare come le piante coltivate siano generalmente più ricche di elementi nutritivi rispetto a quelle naturali e quindi più appetite a parità di densità popolative. Inoltre esse risultano più concentrate nello spazio, per cui anche sotto il profilo del bilancio energetico il loro utilizzo appare più vantaggioso rispetto a quello delle piante spontanee. L'utilizzo di colture agrarie può essere condizionato dalla distanza delle colture dai corsi d'acqua e dalla presenza di fonti alimentari naturali alternative.

Se disponibile, la nutria si alimenta della vegetazione acquatica e sulle rive, evitando di allontanarsi per raggiungere aree coltivate (Borgnia *et al.*, 2000; D'Adamo *et al.*, 2000). Al contrario, se la vegetazione naturale è scarsa o assente, gli animali possono muoversi lontano dall'acqua e avere un impatto sulle colture (Corriale *et al.*, 2006). La barbabietola da zucchero, il riso, il granoturco e diverse colture ortive sono oggetto di asporti localmente anche consistenti. I danni economici possono essere molto consistenti e hanno sfiorato il milione di Euro nel periodo 1995-2000 (Panzacchi *et al.* 2007).

Impatto sulle biocenosi

Il sovrappascolamento attuato dalle nutrie che si nutrono delle parti sia epigee che ipogee delle piante, provoca un deterioramento qualitativo degli ambienti umidi che rappresentano un biotopo di grande valore ecologico. Localmente l'attività di alimentazione può arrivare a determinare la scomparsa di intere stazioni di Ninfee *Nymphaea* spp., di Canna di palude *Phragmites* spp. e di Tifa *Typha* spp., provocando profonde alterazioni degli ecosistemi.

La nutria sembra avere un impatto negativo anche sulla fauna. Contrazioni delle popolazioni di gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, svasso maggiore *Podiceps cristatus*, tuffetto *Tachybaptus ruficollis*, mignattino piombato *Chlidonias hybridus* e sterna comune *Sterna hirundo*, sono state messe in relazione a un incremento locale del roditore (Scaravelli, 2002; Tinarelli, 2002). Più recentemente è stato verificato che l'impatto negativo su popolazioni di uccelli acquatici (folaga *Fulica atra*, germano reale *Anas platyrhynchos* e gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) non è dovuto al consumo di uova, quanto al fatto che le nutrie utilizzano i nidi galleggianti in acqua come piattaforme per il riposo, salendovi sopra e affondandoli o rompendo le uova (Bertolino *et al.*, 2011; Angelici *et al.*, 2012).

Le nutrie sono state viste alimentarsi anche con crostacei e mitili di acqua dolce, ma questa componente animale sembra importante per la dieta solo a livello locale.

I giovani di nutria sono occasionalmente predati da volpi e ardeidi.

Rischi idraulici

La preferenza per l'ambiente acquatico propria della specie, unita alla consuetudine di scavare gallerie e tane ipogee con sviluppo lineare anche di diversi metri, può rappresentare un rischio per la tenuta delle arginature di corsi d'acqua naturali, di canali di irrigazione e di scolo e bacini artificiali, in particolare in occasione di piene. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri, con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie. In particolare sulle arginature fuori terra di corsi d'acqua e canali la presenza di tane di Nutria può contribuire ad innalzare il pericolo di rotta idraulica soprattutto se, come già accennato, associato alla contestuale presenza di tane e gallerie scavate da altri mammiferi ad abitudini fossorie creando cunicoli, talora passanti, nel corpo arginale. Tuttavia di norma le tane di Nutria sono scavate in prossimità del pelo

d'acqua interno o esterno all'argine (fosso di gronda) interessando il profilo basale della sponda arginale. Nel caso invece di scavi prodotti su canali interrati non sussiste un vero e proprio rischio idraulico. In questi casi il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde dei canali, con il conseguente pericolo di occlusione della sezione idraulica e di erosione delle sponde medesime. In tali casi si determina un rischio di possibile cedimento delle strade poderali che fiancheggiano i canali, causato dalla sottostante presenza di una rete di gallerie, con conseguente ribaltamento dei mezzi agricoli.

I danni alle arginature prodotti dalle nutrie possono essere notevoli. Nel periodo 1995-2000 sono stati spesi per il loro ripristino 10.696.583 euro (media $1.782.764 \pm 914.238$, Panzacchi *et al.* 2007).

Aspetti sanitari

La Nutria può costituire un serbatoio per la diffusione di alcuni parassiti e agenti patogeni, come *Fasciola epatica* e le leptospire come *Leptospira interrogans*. La probabilità di trasmettere ad altri tali microrganismi è sostanzialmente legata all'ecologia dei portatori (Lavanceau e Guédon 1995).

Eventuali azioni di profilassi sanitaria andrebbero comunque precedute da indagini volte ad accertare anzitutto la presenza della leptospirosi in un determinato contesto ambientale con caratterizzazione del sierotipo coinvolto. Andrebbero altresì individuate le popolazioni animali che costituiscono fonte di propagazione e solo nel caso in cui la nutria rappresenti il serbatoio epidemiologico andrebbe definita una strategia d'intervento mirata all'eradicazione dell'infezione. È peraltro noto che numerose specie di roditori selvatici, oltre ad alcuni animali domestici, possono costituire il serbatoio dell'infezione. In tale contesto la nutria potrebbe rappresentare solo un epifenomeno della malattia non in grado di mantenerla in modo continuo nell'ambiente.

5. DISTRIBUZIONE E CONSISTENZA SU SCALA PROVINCIALE




Fig.1: Comuni aderenti al piano di controllo anni 2018-2024

In Provincia di Asti la nutria è presente sulla quasi totalità del territorio con picchi lungo i corsi d'acqua principali quali Bormida e Tanaro e suoi affluenti nonché nei rii minori.

La presenza di coltivazioni agrarie limitrofe ai corsi d'acqua costituisce una condizione molto favorevole alla specie in quanto soddisfa una parte delle sue esigenze trofiche con conseguenti danni alle colture agricole. Presenta problemi anche alla zoocenosi locale con danni ascrivibili alla perdita e/o riduzione degli habitat favorevoli alla sosta, al rifugio e alla riproduzione di alcune specie ornitiche e danni diretti quali il ribaltamento o l'affondamento dei nidi di uccelli che nidificano sul pelo d'acqua. La specie è comunque in continua espansione sul territorio provinciale.

Dal 2018 al 2024 hanno aderito al piano provinciale di controllo approvato con DCP 29 del 16/06/2017, 46 dei 117 comuni della Provincia di Asti (Fig.1).

6. DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

La Nutria in provincia di Asti è fonte di forte impatto nei confronti delle colture agricole e nei confronti delle arginature di tutti i corsi d'acqua primari e secondari che attraversano il territorio provinciale compresi i numerosi laghetti artificiali, retaggio dell'estrazione di materiali per la realizzazione delle infrastrutture.

Con l'entrata in vigore della L.116/2014, che ha escluso la specie dalla fauna selvatica oggetto di tutela della L. 157/92 non sono stati risarciti i danni da tale specie.

7. GESTIONE PREGRESSA

La Nutria è stata oggetto di piani di controllo attuati dalla Provincia ai sensi dell'art.19 della legge 157/92.

Di seguito vengono riportati i dati dell'attività di controllo effettuata da questa provincia nel periodo 2018-2024.

| ANNO | ZRC | OASI | AREE VENABILI | TOT |
|------|-----|------|---------------|-----|
| 2018 | 12 | - | 109 | 121 |
| 2019 | 23 | - | 154 | 177 |
| 2020 | 13 | - | 71 | 84 |
| 2021 | 24 | 42 | 203 | 269 |
| 2022 | 11 | | 7 | 18 |
| 2023 | 17 | 18 | 7 | 42 |
| 2024 | 11 | 17 | 22 | 50 |

Tab. 1: Abbattimenti per tipo di istituto dal 2018 al 2024

Il controllo della specie nutria compete alle Province così come disposto dalla Regione Piemonte con note prot. n. 7756/A1702A del 04/03/2016 e prot. n. 37586/A1702A del 01/09/2016. La Provincia esercita il coordinamento delle attività e la verifica della corretta attuazione.

Preso atto che gli interventi di controllo della popolazione di Nutria, in quanto specie alloctona invasiva non tutelata dalla legge 157/92, sono finalizzati all'eradicazione della specie, si ritiene, così come indicato dall'ISPRA ed evidenziato nel capitolo sugli aspetti normativi, che non debba essere prevista la "prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici".

8. PIANO DI CONTROLLO

8.1 Finalità perseguite

La nutria, in Provincia di Asti, è presente in modo diffuso; nei comprensori territoriali dove ci sono popolazioni distribuite su ampie superfici senza soluzione di continuità, l'attività di controllo deve essere finalizzata alla riduzione degli impatti ecologici, alle attività agricole e alle opere idrauliche (arginature). Il piano deve quindi prevedere la raccolta di dati e indici atti a valutare l'efficacia degli interventi non solo come numero di animali rimossi ma, soprattutto, in termini di riduzione degli impatti.

Operativamente è necessario procedere a:

- Identificare le aree dove la specie esercita i maggiori impatti e dove quindi deve essere previsto l'avvio o la continuazione delle attività di controllo.
- Attivare un sistema di coordinamento delle attività gestionali a livello provinciale.
- Verificare l'efficacia delle attività di controllo mediante la valutazione dei seguenti indici:
 - dinamica spaziale delle popolazioni di nutria;
 - demografia delle popolazioni gestite;
 - stabilizzazione o riduzione del danno alle attività agricole;
 - stabilizzazione o riduzione delle porzioni lineari di argini danneggiate dall'attività di scavo delle nutrie;
 - sviluppo della vegetazione acquatica nelle aree naturali dove la nutria esercita un'azione limitante a seguito della sua attività alimentare;
- Avviare un processo di revisione del piano e delle metodologie adottate, con l'integrazione dei dati raccolti nel processo gestionale, finalizzato a un incremento dell'efficacia degli interventi.

8.2 Durata

Il presente piano recepisce il Piano di Gestione nazionale della Nutria ha durata quinquennale con possibilità di revisione annuale.

8.3 Metodi di intervento (piani di abbattimento di cui all'art. 19 L. 157/92)

È vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo. Le dimensioni della nutria, infatti, non permettono di proteggere le esche in contenitori con fori di ingresso abbastanza piccoli che siano in grado di impedire l'ingresso a molte specie non bersaglio in grado di nutrirsi dell'esca (altri roditori, lagomorfi, canidi, diverse specie di uccelli).

a) Cattura mediante gabbie-trappola

La cattura in vivo tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale di riduzione numerica della Nutria in virtù della rispondenza a requisiti di buona selettività, efficacia e ridotto disturbo che ne consentono l'utilizzo in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.

Dovranno essere impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa.

Le gabbie, una volta attivate, dovranno essere controllate almeno una volta al giorno (due volte al giorno nel periodo estivo avendo cura di posizionarle in zone ombreggiate). Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare l'eventuale presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.

I risultati delle attività di cattura dovranno essere rendicontati compilando apposite schede fornite dalla Provincia di Asti restituite entro 15 giorni dall'effettuazione dell'intervento.

La soppressione con metodo eutanasi degli animali catturati, da parte degli operatori deputati alla gestione, con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura (entro e non oltre 24 ore) mediante:

- arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro (tipo flobert);
- arma da fuoco con canna ad anima liscia di calibro 12;
- arma da fuoco con canna ad anima liscia di calibro 20;
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5 per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanasi per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione.

I soggetti coinvolti nel controllo devono essere adeguatamente formati e tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti protettivi sufficientemente spessi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

b) Abbattimento diretto con arma da fuoco

L'abbattimento diretto con arma da fuoco può essere effettuato con l'utilizzo di fucile a canna liscia di calibro 12 e 20 e munizione spezzata dai soggetti muniti di licenza per l'esercizio venatorio in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia di Asti a seguito di apposito corso di formazione come indicato nel punto 8.4.

8.4 Operatori

Le catture e/o gli abbattimenti saranno attuati dagli Agenti di Vigilanza faunistico ambientale della Provincia di Asti coadiuvati dai soggetti sotto elencati in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia di Asti a seguito di apposito corso di formazione.

- a) Proprietari o conduttori di fondi sui quali si attua il piano medesimo, muniti o meno (vedi punto 8.3) di licenza per l'esercizio venatorio;
- b) Sindaci dei Comuni aderenti al piano o loro incaricati muniti o meno di licenza per l'esercizio venatorio
- c) Operatori muniti di licenza venatoria e iscritti all'Albo provinciale
- d) Cacciatori in possesso di abilitazione durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario.

8.5 Ambiti di Intervento

Il presente piano si attua su tutto il territorio provinciale vocato alla nutria, ad esclusione dei territori ricadenti nelle Aree protette astigiane e nei Siti della Rete Natura 2000, all'interno dei quali sarà l'Ente Gestore a predisporre ed attuare il proprio piano di contenimento della specie nutria ai sensi delle disposizioni vigenti.

L'ambito di intervento è il **territorio comunale** all'interno del quale potranno essere ricompresi:

- territori adibiti a caccia programmata;
- territori concessi per la gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.);
- territori adibiti ad istituti di protezione (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e zone addestramento e allenamento cani);

- ambiti urbani

Territori adibiti alla caccia programmata

Cattura tramite l'utilizzo delle gabbie e successiva soppressione durante tutto l'anno.
 Abbattimento diretto con arma da fuoco durante tutto l'anno.

Istituti di protezione di cui alla L. 157/92

Il controllo della Nutria negli istituti di protezione della fauna selvatica istituiti ai sensi della L. 157/92 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani) o di norme regionali può essere effettuato per l'intero anno mediante l'utilizzo delle gabbie di cattura e successiva soppressione.

L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti deve essere limitato al periodo 1 febbraio – 1 agosto.

Aree urbane

Per fronteggiare situazioni contingibili ed urgenti derivanti dalla presenza della Nutria in ambito cittadino i Comuni possono attivare il controllo della Nutria nelle aree urbane con l'uso esclusivo di gabbie trappola nel rispetto delle indicazioni procedurali e di rendicontazione contenute nel presente piano anche avvalendosi di imprese di disinfezioni o pest control che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso dei requisiti di cui al punto 8.4.

8.6 Quantitativi massimi di capi prelevabili

Tenuto conto che l'obiettivo auspicabile, anche se di difficile attuazione, è l'eradicazione della specie dal territorio regionale e visto lo status giuridico della specie, non sono previste limitazioni numeriche al prelievo della Nutria.

8.7 Smaltimento delle carcasse

Il Regolamento CE n. 1069/2009 all'art. 2, comma 2, lettera a) esclude dall'ambito di applicazione del Regolamento stesso "i corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali".

Si consideri che le nutrie appartenenti a popolazioni naturalizzate sono considerate animali selvatici ai sensi dell'art. 3, punto 7 del Regolamento n. 1069/2009 (animali non detenuti dall'uomo). Perciò quando a giudizio della competente Autorità Sanitaria non sussista il sospetto, supportato da evidenze, che le nutrie siano infette o affette da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, non si è tenuti ad applicare le norme del Regolamento di cui sopra.

Ciò non di meno, anche nel caso in cui non vi sia sospetto che le nutrie siano affette da malattie trasmissibili, appare opportuno individuare modalità di smaltimento che forniscano sufficienti garanzie sotto il profilo sia ecologico che igienico-sanitario. A tal fine si prevede quanto segue:

- nel caso di piccole quantità giornaliere, individuabili nell'ordine di massimo 10 capi abbattuti, le nutrie uccise possono essere smaltite direttamente dall'operatore mediante sotterramento. Questo dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni della falda freatica e a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi (ricoperte con almeno 100 cm di terreno compattato);
- in caso di rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento, le nutrie uccise sono assimilate ai Materiali di categoria 2 di cui all'art. 9 del Regolamento CE n. 1069/2009 lettera f) punto i). Il loro smaltimento dovrà avvenire attraverso una delle metodiche previste dall'art. 13 del suddetto Regolamento.

In tal caso lo smaltimento delle carcasse sarà a carico dell'Ente coinvolto direttamente nel controllo della nutria.

Le nutrie abbattute direttamente con arma da fuoco uccise nell'ambito dei piani di controllo che in via eccezionale per le condizioni dell'habitat non sia possibile recuperare, possono essere lasciate in loco. Questa possibilità trova supporto nei considerando posti in premessa al Regolamento sopra menzionato, in particolare al punto 13), dove si afferma: *“Inoltre, al fine di prevenire rischi derivanti da animali selvatici, ai corpi o parti di corpi di tali animali, dei quali si sospetta che siano stati contaminati da malattie trasmissibili, dovrebbero applicarsi le norme del presente regolamento. Questo non dovrebbe implicare l'obbligo di raccogliere e smaltire i corpi degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati nel loro habitat naturale. (omissis).”*. Pertanto, se non si ha ragione di ritenere che le nutrie uccise siano contaminate da malattie trasmissibili, non dovrebbe sussistere l'obbligo di raccolta e smaltimento dei loro corpi.

8.8 Attuazione del piano

Il Piano si attua su scala comunale e su esplicita richiesta del Sindaco del Comune interessato dalla presenza della specie nel proprio territorio.

Gli interventi di contenimento verranno effettuati esclusivamente nelle aree del territorio comunale indicate dal Sindaco attraverso la predisposizione di adeguata cartografia, di opportuna scala, tale da rendere possibile l'individuazione dei mappali catastali interessati.

Ai sensi dell'art. 40 della l.r. 5/2012 e dell'art. 2 LR 17/99 i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia di Asti alla quale è demandata l'attuazione di quanto previsto dal presente piano.

Alla Provincia di Asti spetta:

- la gestione e il coordinamento dell'attività degli Operatori autorizzati e la definizione delle modalità di comunicazione e dell'esito delle uscite laddove il Comune non sia dotato di personale idoneo;
- l'organizzazione e la promozione dei corsi di formazione per il successivo rilascio dell'autorizzazione come Operatore demandato al controllo della Nutria;
- l'istituzione dell'elenco degli Operatori autorizzati: ad ogni operatore verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento previa frequenza del corso di cui sopra;
- la predisposizione ed attuazione del programma locale di contenimento tendente all'eradicazione della nutria, secondo le linee guida riportate nel presente piano;

Ai Comuni spetta:

- la richiesta di attivazione degli interventi di contenimento/eradicazione;
- la predisposizione di adeguata cartografia, di opportuna scala, tale da rendere possibile l'individuazione dei mappali catastali interessati dalla presenza della nutria;
- individuazione del sito adeguato all'interramento degli animali abbattuti;
- l'individuazione di un referente in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia di Asti a seguito di apposito corso di formazione (Sindaco o suo incaricato) che gestirà i dispositivi di cattura;
- la fornitura delle gabbie di cattura nel limite delle risorse finanziarie disponibili;
- la collaborazione, nel limite dell'attività di coordinamento diretto, all'attuazione degli interventi ed in particolare con l'arma da fuoco.

8.9 Disposizioni di Sicurezza durante gli Interventi con l'arma da fuoco

Gli Operatori abilitati al controllo della nutria svolgono un pubblico servizio e non un'attività venatoria, anche se muniti di licenza di caccia. L'attività di controllo, oltre ad essere diretta al

perseguimento di un fine pubblico, è regolata e limitata da specifica autorizzazione provinciale rilasciata ad ogni operatore senza alcun onere a suo carico.

Gli operatori abilitati dovranno:

- essere in possesso di porto d'armi uso caccia ed essere dotati di adeguata copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'attività di contenimento della specie tramite arma da sparo anche al di fuori del periodo di caccia;
- possedere specifica esperienza nell'esercizio venatorio;
- dotarsi di armamento e attrezzature efficienti e in condizioni manutentive adeguate;
- effettuare l'abbattimento con fucili a canna liscia e munizione spezzata;
- effettuare gli interventi da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto;
- indossare giubbotto ad alta visibilità;
- rispettare le distanze di sicurezza sull'uso delle armi (sparo in direzione di infrastrutture diverse) previste dalla normativa vigente in materia di caccia e di Codice Penale (art. 703);
- impegnarsi a non effettuare eventuali interventi qualora siano stati assunti a qualsiasi titolo:
 - alcolici in misura superiore alla quantità consentita, per l'esercizio della guida di autoveicoli, dal vigente codice stradale;
 - sostanze psicoattive (compresa l'assunzione a titolo terapeutico);
 - farmaci neurologici quali sonniferi, ansiolitici, antidepressivi, etc., nei 15 giorni antecedenti le operazioni; Ovvero si trovi in condizione di alterazione psicomotoria dovuta ad assenza di consumo di sostanze ad azione stupefacente.
- assicurarsi prima di procedere allo sparo che non sussistono rischi e pericoli per nessuno;
- utilizzare per il recupero e/o manipolazione dell'animale soppresso sempre guanti protettivi impermeabili;
- nel caso di cattura con gabbie manipolare l'animale solo dopo aver avuto la certezza della morte;
- redigere il verbale di intervento che riporti, per ogni individuo rimosso, il sito di realizzazione dell'abbattimento, la tecnica utilizzata, la data e l'ora di realizzazione dell'abbattimento, il sesso dell'esemplare, e se possibile i principali parametri morfometrici (peso, lunghezza totale, etc.). I verbali dovranno essere trasmessi alla Provincia di Asti che aggiornerà i dati su apposito data base.

Il mancato rispetto delle sopra indicate prescrizioni di sicurezza rientra nell'ambito della responsabilità civile e penale dell'inadempiente.

Le prescrizioni sopra riportate sono da intendersi "minime", pertanto nell'effettuazione di tali interventi si invitano tutti gli operatori coinvolti, a porre in atto tutte le misure idonee ad operare in sicurezza propria ed altrui, secondo prioritari criteri di precauzione e prevenzione.

9. MONITORAGGIO

Anche in riferimento agli obblighi derivanti dal Regolamento EU 1143/2014, va assicurato un costante monitoraggio delle attività di controllo e dei risultati conseguiti con le metodologie previste nei paragrafi 7.5, 7.6 e 7.7 del Piano di Gestione nazionale della Nutria.

La Provincia di Asti invierà ad ISPRA, al termine di ogni annualità di intervento, una rendicontazione che descriverà i numeri di animali rimossi suddiviso per tipologia di tecnica impiegata, e ove possibile di informazioni integrative raccolte sugli animali abbattuti. Si rimanda ad approfondimenti successivi l'indicazione delle metodiche standardizzate e degli indicatori da acquisire con i quali operare i suddetti monitoraggi.